

N. 5986/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Decima sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5986/2018 r.g. promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

PARTI CONVENUTE

[REDACTED]
[REDACTED]

PARTI CONVENUTE CONTUMACI

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per la parte attrice:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così giudicare:

In via principale e nel merito:

accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043, 2051 c.c. e segg. dei convenuti Signori [REDACTED]

[REDACTED] come meglio generalizzati in atti, in ragione delle lesioni subite dalla Signora [REDACTED] a seguito del sinistro occorso il 10/9/2014 e meglio dedotto in atti e, per l’effetto, - condannare gli odierni convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla parte attrice nella misura di euro 9.289,31=, ovvero, di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia istruttoria ultimata, oltre gli interessi legali maturati dal giorno del sinistro.

In estremo subordine sempre nel merito: - nella non creduta e denegata ipotesi in cui questo giudice non dovesse riconoscere la responsabilità solidale di tutti i condomini convenuti, Voglia accertare e dichiarare la responsabilità ex. Artt. 2043, 2051 c.c. e segg. della Sig.ra [REDACTED] proprietaria dell’immobile cui inerisce il balcone dal quale si è distaccata la mattonella che ha cagionato l’evento dannoso per i motivi dedotti, e per l’effetto, - condannare la stessa al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 9.289,31=, ovvero, di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia istruttoria ultimata, oltre gli interessi legali maturati dal giorno del sinistro In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre CAP ed IVA come per legge.”

Per la convenuta [REDACTED]

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito ed in via principale: respingere, per quanto di ragione, sia la domanda principale che la domanda subordinata ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni ulteriore e conseguente pronuncia; nel merito ed in via subordinata (e salvo gravame): limitare la condanna della convenuta nei limiti del dovuto e del provato, tenendo conto in ogni caso della responsabilità solidale degli altri convenuti, a norma degli artt. 1117 e 2055 c.c. e del comportamento tenuto dal danneggiato; in via istruttoria: si chiede ammissione dei capitoli di prova di cui alla memoria 183, comma VI, n. 2 C.P.C. in data 15/01/2019, non ammessi, con testi non ancora escussi, con istanza di sostituzione del teste Castagnetti con il teste Pucci, come da deduzioni a verbale all'udienza del 10/12/2019. Si chiedono termini per note critiche alla perizia del CTU [REDACTED] e la convocazione del CTU a chiarimenti sulla riconducibilità del danno alla caduta di una tegola piuttosto che ad una caduta e sulla quantificazione del danno patito dall'attore; in ogni caso: vinte

le spese del presente giudizio oltre al rimborso forfettario del 15%.”

Per il convenuto [REDACTED]

“Voglia l’Autorità Giudiziaria adita, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [REDACTED] [REDACTED] per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto respingere ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti del [REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese e competenze di causa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti del [REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese e competenze di causa. EST VIA DI SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di riconoscimento di una responsabilità condominiale di parte convenuta per i fatti per cui è causa, limitare la pretesa risarcitoria attorea a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell’evento per cui è causa, nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, ripartendo l’obbligazione risarcitoria tra le parti convenute in misura proporzionale secondo le rispettive accertate quote e misure di proprietà. Spese e competenze di causa quantomeno compensate.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] ha convenuto in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, [REDACTED] [REDACTED], al fine di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. per le lesioni da lei subite a causa del sinistro occorso il 10.9.2014 e, per l’effetto, ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti.

L’attrice, a fondamento della pretesa, ha dedotto:

- che in data 10.9.2014 alle ore 20.15 circa, mentre percorreva via [REDACTED] [REDACTED] nello specifico in prossimità del civico n. 22, ove si trovava la pizzeria Kebab “Sabrina”, “è stata colpita alla testa da una beola proveniente da un balcone e/o dalla facciata del medesimo edificio” (atto di citazione);
- che veniva immediatamente soccorsa da [REDACTED] e accompagnata dapprima alla propria abitazione e successivamente al pronto soccorso [REDACTED]
- che dagli esami effettuati presso il pronto soccorso emergeva “un trauma cranico, lesioni al collo, alle spalle, alla mano e al piede sinistro” (doc. 1 - referti pronto soccorso);

- che, a seguito dell'esposto alla Polizia locale (doc. 2), gli agenti con un sopralluogo avevano verificato la mancanza di una delle mattonelle collegate al rivestimento del bordo inferiore di un balcone (doc. 3 verbale polizia locale);
- che tale balcone ineriva ad un appartamento di proprietà di [REDACTED] e concesso in locazione a [REDACTED];
- che, dopo aver inviato una lettera raccomandata alla proprietaria Romano per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, si rivolgeva a tutti i condomini in quanto il condominio nel quale insiste il balcone suddetto risultava privo di amministratore;
- che le parti non riuscivano a trovare una soluzione conciliativa (doc. 11);
- che altresì il tentativo di mediazione dava esito negativo (doc. 12/B).

Con deposito di separate comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio [REDACTED] [REDACTED] mentre i restanti convenuti [REDACTED] [REDACTED] non hanno provveduto a costituirsi e sono stati dichiarati contumaci all'udienza dell'11.12.2018.

La convenuta [REDACTED] ha chiesto di respingere le domande attoree in quanto infondate, in particolare, contestando la ricostruzione fattuale della parte attrice, rilevando come la dinamica del sinistro risulti indimostrata e comunque inverosimile e, in subordine, ha domandato di limitare la condanna della convenuta nei limiti di quanto provato, tenendo conto della responsabilità solidale degli altri convenuti. D convenuto Indovina, invece, ha chiesto preliminarmente di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in quanto il balcone "aggettante" è di proprietà esclusiva del relativo proprietario dell'appartamento, unico soggetto tenuto alla sua custodia. Nel merito, il convenuto Indovina ha chiesto, in via principale, di respingere ogni domanda formulata da parte attrice, non avendo quest'ultima assolto all'onere della prova di sua competenza e, in subordine, di ripartire l'obbligazione risarcitoria tra le parti convenute in misura proporzionale alle rispettive quote e misure di proprietà e di compensare le spese di lite.

Entrambi i convenuti costituiti hanno altresì contestato il *quantum* della richiesta risarcitoria.

Il Giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed ha escusso quattro testi nel corso delle udienze del 21.6.2019, 25.9.2019, 19.11.2019 e 10.12.2019 e ha infine disposto CTU medico-legale sulla persona di [REDACTED], nominando la dott.ssa [REDACTED].

In ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19, il Giudice ha disposto l'udienza del 14.7.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, nelle forme della trattazione scritta. Con verbale di udienza

depositato in pari data la scrivente Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti tramite i fogli depositati in via telematica, come sopra riportati, e, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.

*

La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto Indovina, il quale ha allegato che il balcone c.d. aggettante, ovvero che sporge dal palazzo e si prolunga verso l'esterno dell'appartamento, sia di proprietà esclusiva della convenuta Romano, proprietaria del relativo appartamento. Sul punto si osserva che, secondo l'orientamento della Cassazione, a cui si aderisce, *"ai fini (...) di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile ... Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo"* (Cass. 31233/2018, Cass. Sez. U. 2951/2016). Parte attrice, nel caso di specie, ha esplicitamente indicato nell'atto introduttivo il convenuto Indovina tra i soggetti tenuti al risarcimento del danno, in quanto condominio dello stabile e pertanto in qualità di comproprietario della parte comune (beola), dalla cui caduta sarebbero derivate alla parte attrice le conseguenze dannose. Ne consegue che la parte attrice ha sin dall'atto introduttivo identificato il convenuto Indovina come titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sì che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di quest'ultimo, mentre la valutazione circa la titolarità del suo obbligo a rispondere degli eventuali danni cagionati a parte attrice integra questione di merito. L'eccezione per dette ragioni deve pertanto essere disattesa. Nel merito si osserva che parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. e seguenti per essere *"stata colpita da una delle piastrelle che corredano proprio l'esterno della soletta del balcone di proprietà della ██████████"*.

I fatti descritti sono sussumibili nella fattispecie prevista all'articolo 2053 c.c., che prevede che *"il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione"*. Il concetto di *"rovina"* è, infatti, interpretato in modo ampio da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito,

giungendo a ricomprensivi non solo il crollo, totale o parziale, dell'immobile, ma anche la semplice disgregazione di suoi elementi accessori in essa stabilmente incorporati, tra cui, ad. esempio, lo scivolamento di una tegola dal tetto o la caduta dell'intonaco dalla facciata (Cass. SU 12019/1991; Cass. 11053/2008; Cass. 23939/2009; Cass. 22163/2019), nonché la caduta di elementi ornamentali Dell'edificio (Cass. 5868/1984 ripresa da Cass. SU 12019/1991). L'art. 2053 c.c., come detto, contempla l'ipotesi di un danno cagionato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione con la precisazione che: *"la sussistenza del rapporto causale tra il vizio o difetto e il danno è sufficiente a dar luogo alla responsabilità del proprietario. In buona sostanza, l'art. 2053 c.c., costituisce una ipotesi di specie rispetto all'art. 2051 c.c. e di questa condivide la natura oggettiva della responsabilità ed il limite del fortuito. Va, però, rilevato che nell'art. 2053 c.c., l'imputazione sorge in base non ad una relazione di fatto con la cosa, come la custodia di cui all'art. 2051 c.c., ma di diritto, in base la testo normativo. Per l'art. 2053 c.c., responsabile è il proprietario al tempo della rovina (anche parziale)"* (Cass. SU 12019/1991).

Per esonerare dunque il proprietario dall'obbligo risarcitorio l'orientamento della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, richiede che lo stesso fornisca la dimostrazione positiva della causa di forza maggiore, ovvero del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che, per imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità, sfuggano a qualsiasi potere di controllo da parte del proprietario, gravando, conseguentemente, su quest'ultimo il rischio che la causa del sinistro rimanga ignota (v. Cass. 23945/2009). Si configura, dunque, sul proprietario una responsabilità sostanzialmente oggettiva (v. Cass. 17344/2011; Cass. 1002/2010).

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie parte attrice ha provato per testi che la mattonella (beola) che corredeva l'esterno della soletta del balcone di proprietà della convenuta ██████████, cadendo le abbia cagionato danni. La teste ██████████, presente al momento del sinistro e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di aver visto la beola/mattonella cadere: *"sul cap. 1: "nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo mi trovo in compagnia dell'attrice e del mio cane, ho visto che la stessa è stata colpita alla testa e alla fronte da una piastrella che faceva parte del bordo esterno del balcone presente sopra la pizzeria del civico n. 11"* (cfr. verbale di udienza del 21.06.2019).

Il teste ██████████ ha riferito di aver assistito al momento della caduta sulla testa dell'attrice Donati di una tegola proveniente dal tetto: *"sul cap. 1: (...) mi trovo in prossimità dell'uscita della pizzeria di mia proprietà, quando vedevamo passare l'attrice e il suo cane, allora la stessa si è fermata a parlare con noi e in quel momento ho visto cadere sulla testa dell'attrice una tegola proveniente secondo me dal*

tetto, preciso che abbiamo conservato la stessa” (cfr. verbale di udienza del 10.12.2019).

Alla luce delle testimonianze sopra riportate si reputa raggiunta la prova del fatto e della dinamica del sinistro. Si considerano, invece, infondate le eccezioni formulate dai convenuti circa le incongruenze tra le suddette dichiarazioni dei due testi indicati dal momento che esse si ritengono dovute a sviste linguistiche o a incompetenze tecniche sulle differenze tra piastrelle/tegole; in particolare, va considerato che non vi è prova che il teste ██████████, che ha dichiarato di essere nato in Egitto, evidentemente non madrelingua, avesse la proprietà linguistica per fare riferimento consapevole ad una piastrella o ad una tegola. Inoltre, si reputa irrilevante la difformità di dichiarazioni sul fatto che la ██████████ ██████████ stesse passeggiando in compagnia della teste ██████████ o da sola in compagnia del cane, in quanto ciò che rileva è che i testi abbiano visto la beola/piastrella cadere e colpire parte attrice, ben potendo il teste ██████████ non ricordare, a distanza di anni, detta circostanza, né avervi prestato attenzione, ben potendo la sua attenzione essersi focalizzata su distacco dell'elemento ornamentale dallo stabile, invero del tutto peculiare.

Si reputa pertanto raggiunta la prova della caduta della beola/piastrella, distaccatasi dalla parte esterna del balcone aggettante di pertinenza dell'appartamento di ██████████ addosso a parte attrice nelle circostanze di tempo e di luogo da lei indicate, anche tenuto conto che il punto di vista di ██████████ ██████████, che ha riferito di essere assieme all'attrice ██████████ deve ritenersi quello più adeguato ad identificare la cosa e il punto da cui si è distaccata.

Nel corso del giudizio non è stata, peraltro, fornita la prova liberatoria da parte dei convenuti richiesta ex art. 2053 c.c. Ai sensi della norma, grava, infatti, sul “proprietario” l'onere di dimostrare il verificarsi di una causa di forza maggiore, ovvero che l'evento sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, e che, per imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità, sfugga a qualsiasi potere di controllo da parte del proprietario (v. Cass. 23945/2009) e che al contrario non si versi in un'ipotesi di difetto di manutenzione o costruzione.

Dovendo ora valutare chi sia il responsabile del sinistro, va ribadito che la beola in discorso risulta essersi staccata dalla parte inferiore laterale destra del balcone aggettante di proprietà della convenuta Romano. Sul punto si osserva che, in generale, i balconi di un edificio condominiale, costituendo il prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'appartamento e non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Tuttavia, il rivestimento e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore del balcone si devono considerare beni comuni a tutti i condomini, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. 30.7.2004 n. 14576), ossia quando siano disposti in modo tale da

conferire all'immobile una particolare e armonica fisionomia, anche se non abbiano un particolare pregio artistico, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo (Cass. 637/2000; Cass. 12792/1992). Recentemente la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale, poiché gli elementi decorativi del balcone sono beni comuni del condominio, l'azione del singolo condomino volta a demolire, ripristinare o comunque modificare detti elementi deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 30071/2017).

Nel caso di specie la sig.ra Donati afferma di essere stata colpita da una delle piastrelle/beole che corredano proprio l'esterno della soletta del balcone di proprietà della convenuta [REDACTED] che, pur non presentando un particolare pregio artistico, tenuto conto dello stato della facciata dello stabile, conferiscono nel loro complesso all'immobile un'armonica fisionomia. Tale piastrella/beola deve pertanto considerarsi una parte comune dell'edificio condominiale, sì che, imputando l'art. 2053 c.c. la responsabilità al "proprietario", tutti i condomini, in quanto comproprietari della parte comune, che ha cagionato il danno, sono responsabili ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova che tutti i condomini convenuti siano proprietari di unità immobiliari presso lo stabile; ciò vale senz'altro per i convenuti Indovina e Romano, che costituiti in giudizio non hanno provveduto a contestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 comma 1 c.p.c. la titolarità di diritto reale presso lo stabile condominiale.

Al contrario, essendo [REDACTED] rimasti contumaci, nei loro confronti non può operare il principio di non contestazione, sì che non può che reputarsi carente la prova della titolarità passiva della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, dovendosi peraltro escludersi una responsabilità di eventuali conduttori in adesione all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12019 del 11/11/1991: "*il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia ommesso di avvertire della situazione di pericolo). Con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero, in riferimento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 cod. civ., grava soltanto sul conduttore medesimo*"-, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11321 del

18/12/1996: '77proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile ai sensi degli art. 2051 e 2053 cod. civ. dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia ommesso di avvertirlo ex art. 1577 cod. civ.), mentre con riguardo ad altre parti e accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire, onde evitare pregiudizio a terzi (come per i servizi dell'appartamento) la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione del citato art. 2051 cod. civ., grava soltanto sul medesimo”).

La domanda non può che essere respinta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in quanto non può ritenersi provato il titolo di proprietà di unità immobiliare presso lo stabile condominiale, presupposto per l'attribuzione di responsabilità ex art. 2053 c.c.

Si reputano solidalmente responsabili ex art. 2053 c.c. invece i convenuti [REDACTED].

Per le stesse ragioni, ben potendo operarsi in astratto una ripartizione dei costi derivanti dalla riparazione del danno patito dalla parte attrice secondo i millesimi espressi nelle tabelle previste dall'art. 68 disp att c.c., non possono essere accolte le domande subordinate formulate dalla parte convenuta Indovina di ripartizione tra i convenuti del *quantum* liquidato, non avendo quest'ultima fornito, come suo onere, né la conferma che gli altri convenuti fossero condomini, né il prospetto della ripartizione millesimale.

Occorre pertanto procedere alla liquidazione del danno patito da [REDACTED].

Con riferimento ai danni non patrimoniali lamentati dall'attrice, il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott.ssa [REDACTED], la cui relazione deve essere posta a fondamento della presente decisione in quanto chiara, logica e motivata, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate da Maria Rosa Donati ed il sinistro in esame.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).

Secondo i principi enunciati, che si condividono integralmente, “7) *l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non*

patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c. c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass. ,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").

Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati

dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Il C.T.U. ha riscontrato un'inabilità temporanea parziale di 7 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%; inoltre, ha quantificato postumi permanenti nella misura dell'1,5%.

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'inabilità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (76 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 2.725,75, di cui euro 1.262,25 per inabilità temporanea (prendendo come riferimento l'importo giornaliero di euro 99,00, tenuto conto della sofferenza allegata e come stimata dal ctu) e di cui euro 1.463,50 per i postumi definitivi.

Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le somme per le spese mediche nella misura di complessivi euro 42,20.

Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma oggi liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data del fatto (10.9.2014), che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Alla luce degli argomenti che precedono [REDACTED] vanno condannati, in solido tra loro, a risarcire [REDACTED] i danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di rispettivi euro 42,20 ed euro 2.725,75, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri appena indicati.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui i convenuti [REDACTED] [REDACTED] devono essere condannati solidalmente a rifondere quelle

sostenute dall'attrice.

La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della semplicità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.

Vanno dichiarate irripetibili le spese di parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci [REDACTED]
[REDACTED]

Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della CTU medico-legale, come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti [REDACTED]
[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:

1. rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti dei convenuti [REDACTED]
[REDACTED]
2. accerta la responsabilità di [REDACTED] Indovina per il sinistro per cui è causa, occorso il 10.9.2014, e condanna i convenuti [REDACTED]
[REDACTED] in solido tra loro, a risarcire [REDACTED] i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 42,20 e in euro 2.725,75, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. rigetta la domanda di ripartizione dell'obbligazione risarcitoria tra le parti convenute proposta in via subordinata da [REDACTED];
4. dichiara irripetibili le spese di lite di parte attrice rispetto ai convenuti contumaci [REDACTED]
[REDACTED]
5. condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 430,00 per le spese, ed euro 2.430,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6. pone definitivamente integralmente a carico dei convenuti [REDACTED]
[REDACTED] le spese di C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa.

Milano, 15.1.2022

Il Giudice

